



# UISP

## sportpertutti

### Regionale Toscana - Calcio

## Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale n° 08

<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 3
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 5
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 7
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 9
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 10
<a href="#"><u>Rappresentative C11</u></a>	Pag. 12

*Firenze, 07 dicembre 2016*

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936  
[calcio.toscana@uisp.it](mailto:calcio.toscana@uisp.it)    <http://www.uisptoscanacalcio.it>

## ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

**PRESIDENTE:**  
**VICEPRESIDENTE:**

**ALESSANDRO BALDI**  
**DANIELE BARTOLOZZI**

### DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

### SEGRETERIA TECNICA

**Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00**

Segretario: Sgrò Fabio

### SETTORE ATTIVITA'

**Coordinatore**

**Taddei Attilio**

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

### SETTORE DISCIPLINA

**Coordinatore**

**Piccioni Sabina**

Commissione Disciplinare D' Appello:

Presidente:  
Dario Scordo.  
Giudici:  
Carlesi David.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

### SETTORE TECNICO ARBITRALE

**Coordinatore**

**Fucini Giorgio**

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

### SETTORE FORMAZIONE

**Coordinatore**

**Cocchini Federico**

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 7 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD ROMAIANO

Comitato UISP: EMPOLI

Gara del 29.10.2016 - C.U. N° 16 del 02.11.2016

In data 07.11.2016, la società A.S.D. ROMAIANO propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato MENICHINI LEONARDO per mesi 6 per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi dell'art. 138, a seguito della condotta tenuta dallo stesso nella partita di cui in epigrafe.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe che il MENICHINI, nel tentativo di difendere un compagno aggredito da un avversario, avrebbe colpito con un calcio e un pugno l'avversario.

A parere della Società ricorrente vi sarebbe, in primo luogo, un errore di persona sull'autore della condotta sopra citata. Secondariamente la appellante ritiene che ricostruzione dei fatti proposta dal DG, di cui non ne viene contestata la ricostruzione, sia meritevole del minimo della sanzione prevista per la fattispecie di cui all'art. 138, oltre che del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 24. La società ricorrente, pertanto, chiede la revisione della impugnata sentenza.

In merito al primo punto di cui al ricorso la stessa associazione ricorrente conferma di non aver mezzi di prova idonei a contrastare la forza di prova legale che la nuova Normativa Generale, all'art. 90, assegna al referto arbitrale.

In merito alla condotta tenuta dall'atleta, la stessa vien descritta quale tentativo di difesa di un compagno.

L'interpretazione data dalla società ricorrente alla finalità difensiva cui la condotta di cui in oggetto sarebbe tesa, tuttavia, mal si sposa con la dinamica di un pugno o di un calcio, che risultano evidentemente atti di violenza ovvero tendenti a colpire o/e ledere l'integrità fisica di un soggetto. L'interpretazione offerta dal DG in sede di audizione è stata quella di un tentativo di difesa da intendersi quale frapposizione del MENICHINI tra il compagno di squadra precedentemente colpito da un avversario e l'avversario stesso, di modo che l'illecito non si potesse ripetere nuovamente.

Parimenti non si possono ritenere sussistenti le attenuanti di cui all'art. 24, lettera b) dell'articolo in esame richiede che vi sia una provocazione all'offesa subita. Tale provocazione avrebbe trovato riconoscimento qualora a reagire fosse stato il compagno di squadra precedentemente colpito, purché la reazione fosse stata proporzionale all'offesa subita, ma non ad un diverso giocatore il quale risultava estraneo alla illecito commesso.

Alla luce delle dichiarazioni fornite dalla associazione ricorrente, la quale tuttavia non risulta suffragata da idonei mezzi di prova, la Commissione giudicante di Appello, nell'esercizio delle proprie facoltà di cui all'art. 89 R.D., ha avuto modo di interloquire con il D.G., il quale ha totalmente confermato quanto trascritto nel proprio referto, nel significato poc'anzi menzionato.

La Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene, pertanto, che la squalifica comminata a MENICHINI LEONARDO sia corretta sia sul piano normativo sia nella sua entità.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla società ASD ROMAIANO, conferma la squalifica di MENICHINI LEONARDO per mesi 6 per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi dell'art. 138.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 20.11.2016.

**Lega Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 8 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD GS ALLENDE

Comitato UISP: EMPOLI

Gara del 29.10.2016 - C.U. N° 16 del 02.11.2016

In data 07.11.2016, la società ASD GS ALLENDE propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta ai proprio tesserato MILIANI LORENZO per anni 1 per atti violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione, , con sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 47 RD, ai sensi dell'art. 139 RD, NESI EDOARDO, per anni 1 e mesi 4 per atti violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione, ai sensi dell'art. 139 RD, TRASSINELLI EMILIANO, per mesi 8 per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe che: il MILIANI LORENZO, il quale era in panchina, si sarebbe avventato contro un avversario, reo di aver commesso un fallo su un proprio compagno, per poi colpirlo con diversi pugni indirizzati alla testa. Successivamente si sarebbe nuovamente recato in panchina; il NESI EDOARDO, che era nello spogliatoio, sarebbe partito dallo stesso in accappatoio, colpendo con un pugno diretto al viso ed altri diretti al corpo, unitamente ad alcuni calci, il portiere avversario; TRASSINELLI EMILIANO che avrebbe colpito un avversario nella schiena con un pugno, tirandogli inoltre un violento calcio che gli procurava un ematoma.

A parere della Società ricorrente vi sarebbe, primariamente un'errata ricostruzione, anche sul piano temporale avvenimenti soprariportati, in particolare per MILIANI e NESI un'errata applicazione dell'art. 139 in quanto si dovrebbe ridurre la condotta ad una visione unitaria, tralasciando le modalità con cui essa si può estrinsecare.

Il Miliani, inoltre, non avrebbe colpito alcun avversario al volto o quantomeno volontariamente, in quanto lo stesso si sarebbe avvicinato alla rissa creatasi, ed avvicinandosi al centro della stessa avrebbe potuto colpire inavvertitamente qualcuno. Per quanto riguarda il Nesi, invece, lo stesso ammette di aver colpito l'avversario, ma nega qualsiasi addebito ulteriore.

La società ricorrente, pertanto, chiede la revisione della impugnata sentenza.

Occorre immediatamente precisare che l'interpretazione dell'art. 139 fornita dalla società ricorrente si discosta da quella perseguita da questa Commissione disciplinare di Appello, la quale costantemente ha valorizzato la distinzione non solo dei soggetti colpiti, ma anche della natura dei colpi inferti.

Alla luce delle dichiarazioni fornite dalla associazione ricorrente, la quale tuttavia non risulta suffragata da idonei mezzi di prova, la Commissione giudicante di Appello, nell'esercizio delle proprie facoltà di cui all'art. 89 R.D., ha avuto modo di interloquire con il D.G., il quale ha totalmente confermato quanto trascritto nel proprio referto, nel significato poc'anzi menzionato.

La Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene, pertanto, che la squalifica comminata a NESI EDOARDO e TRASSINELLI EMILIANO e MILIANI LORENZO sia corretta sia sul piano normativo sia nella sua entità.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello conferma la squalifica di MILIANI LORENZO fino al 29.11.2017 per atti violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione, ai sensi degli Artt. 139 e 47 RD; NESI EDOARDO, per anni 1 e mesi 4 per atti violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione, ai sensi dell'art. 139 RD; TRASSINELLI EMILIANO, per mesi 8 per atti di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, ai sensi dell'Art.139.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 5.12.2016.

**Lega Calcio Regionale Toscana**  
**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

DELIBERA n° 9 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD PAPATA GROUP

Comitato UISP: AREZZO

Gara del 05.11.2016 - C.U. n° 11 del 08.11.2016

In data 14.11.2016, la società A.S.D. CASTELNUOVO SCALO propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta ai propri tesserati CORNACCHINI ENRICO, per mesi 2 ai sensi degli art. 130 27 e 30 RD, MASSIMO MASSINI per mesi 2 ai sensi degli art 133, 27 e 30 RD, BIGAZZI SIMONE per mesi 3 ai sensi degli art. 136, 130, 27 e 30 RD.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe che il CORNACCHINI avrebbe calciato volontariamente e violentemente il pallone nei confronti di un avversario che in quel momento era in terra per un fallo da poco subito; mentre il BIGAZZI SIMONE si sarebbe avvicinato al DG con fare minaccioso, tanto da colpirlo con le dita sul petto, apostrofandolo come "cretino", mentre il MASSINI avrebbe protestato in maniera molto veemente, avvicinandosi al DG fino ad arrivare a toccarlo.

A parere della Società ricorrente la ricostruzione dei fatti proposta dal DG non sarebbe aderente a quanto realmente accaduto in quanto il CORNACCHINI avrebbe sì calciato il pallone nei confronti dell'avversario, ma senza alcuna violenza, mentre il Bigazzi non si sarebbe spinto oltre la condotta verbale. Per ciò che concerne l'illecito commesso dal dirigente Massini, la società ricorrente ritiene che tale contatto sia stato involontario.

Alla luce delle dichiarazioni fornite dalla associazione ricorrente, la quale tuttavia non risulta suffragata da idonei mezzi di prova, la Commissione giudicante di Appello, nell'esercizio delle proprie facoltà di cui all'art. 89 R.D., ha avuto modo di interloquire con il D.G., il quale ha totalmente confermato quanto trascritto nel proprio referto, specificando come il CORNACCHINI abbia calciato volontariamente e violentemente il pallone verso l'avversario che giaceva a pochissimi metri di distanza. Deve pertanto ritenersi corretta sia sull'inquadramento normativo e che nell'entità la squalifica comminata. Non pare corretta, ma unicamente sul piano dell'inquadramento normativo, la squalifica comminata al sig. Massini. Egli infatti si rendeva colpevole di proteste accompagnate da un leggero tocco sul viso del DG. La condotta descritta non pare potersi definire quale atteggiamento minaccioso, come diversamente deciso dalla Commissione di I istanza. Nel referto viene più volte fatto riferimento alle proteste, accompagnate, per l'appunto da un contatto, del quale ne viene specificata l'assenza di violenza. Tale ricostruzione sembrerebbe maggiormente aderente alle ipotesi di cui all'art. 129 e 136 RD. Per ciò che attiene al BIGAZZI SAMUELE, invece, la squalifica comminata sembra correttamente inquadrata sul piano normativo, ma non sulla sua entità stante il tenore delle offese profferite nonché della scorrettezza dallo stesso perpetrata nei confronti del DG.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla società ASD PAPATA GROUP, conferma la squalifica di CORNACCHINI ENRICO, per mesi 2 ai sensi degli art. 130 27 e 30 RD; MASSIMO MASSINI per mesi 2, ai sensi degli artt. 129 e 136, 27 e 30 RD; riduce la squalifica di BIGAZZI SIMONE a mesi 2 ai sensi degli art. 136, 130, 27 e 30 RD.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 05.12.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana  
**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

DELIBERA n° 10 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD MARCENA CLUB 90

Comitato UISP: AREZZO

Gara del 12.11.2016 - C.U. n° 12 del 15.11.2016

In data 21.11.2016, la società ASD MARCENA CLUB 90 propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato DI TOMMASO YORG, per mesi 4 ai sensi degli art. 128, 130, 132 27 e 30 RD.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe che il DI TOMMASO avrebbe offeso reiteratamente il DG, facendo successivamente irruzione nello spogliatoio dell'arbitro e successivamente, all'uscita dello stesso dallo spogliatoio lo avrebbe continuato ad offendere e a minacciare.

A parere della società ricorrente, invece, quanto riportato sul referto di gara non solo non corrisponderebbe a verità ma sarebbe anche decisamente enfatizzato, dovuto, forse, a un certo pregiudizio che il DG possa nutrire nei confronti del tesserato di cui al presente ricorso.

La società ricorrente richiede pertanto la revisione della sentenza impugnata.

A sostegno di tale posizione il MARCENA CLUB '90 ha fatto pervenire a questa Commissione disciplinare di Appello un video nel quale viene ripresa il momento dell'uscita del DG dall'impianto sportivo. Tale prova risulta, ai sensi dell'art. 91, pienamente acquisibile dalla Commissione disciplinare di Appello andandosi a inserire tra le prove legali enunciate dall'art. 90 RD. In tale video, nel quale si possono distinguere le voci del tesserato ricorrente e del DG, viene data assoluta conferma alle doglianze proposte dalla squadra ricorrente. Il dialogo ripreso può eventualmente caratterizzarsi per una certa polemicità, da ambo le parti, ma in nessuna maniera è sfociata nelle offese o nelle minacce come riferito dall'arbitro nella seconda parte del proprio referto.

Alla luce delle dichiarazioni fornite dalla associazione ricorrente, la quale risulta ben suffragata da idonei mezzi di prova, la Commissione giudicante di Appello, non può che ritenere meritevoli di accoglimento le doglianze della associazione ricorrente. Alla luce della prova fornita si deve sicuramente escludere la sussistenza della condotta di cui alla seconda parte del referto DG, tralasciando seri dubbi circa gli avvenimenti accaduti negli spogliatoi.

A tal fine, valutando comunque la sussistenza di una prova legale su alcuni fatti, seppure ampiamente sconfessata nella sua seconda parte, si devono ritenere tali fatti verosimili a quanto accaduto, dovendo giocoforza non ritenere correttamente inquadrata né sul piano normativo né nella sua entità la squalifica comminata.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, accogliendo il ricorso presentato dalla società ASD MARCENA CLUB 90, ridetermina la squalifica di DI TOMMASO YORG, in 3 giornate ai sensi dell'art. 129 RD.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 05.12.2016.

### **Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

DELIBERA n° 11 anno 2016/2017

Ricorrente: POL. ARCI CANTAGRILLO

Comitato UISP: PISTOIA

Gara del 29.10.2016 - C.U. N° 16 del 16.11.2016

In data 21.11.2016, la società POL. ARCI CANTAGALLO, propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta ai proprio tesserato MANCA GIOVANNI per mesi 2 ai sensi dell'art. 132 RD per discriminazione, ZOPPI DAVIDE, per mesi 8 per atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione ai sensi dell'Art.139 RD, AMATO DAVIDE per mesi 4 per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi dell'Art. 138 RD, COPPOLA MATTEO per anni 1 per atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione ai sensi dell'Art.139 RD.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe che ZOPPI DAVIDE si gettava nella mischia venutasi a creare, colpendo avversari con schiaffi e calci, AMATO DAVIDE avrebbe colpito un avversario con un pugno, COPPOLA MATTEO avrebbe colpito con un pugno un avversario e poi si sarebbe scagliato contro alcuni avversari, mentre il SIG: MANCA GIOVANNI avrebbe inveito contro gli avversari dicendo, tra le altre cose, "dovete tornare a casa vostra".

A parere della società ricorrente, la quale non contesta quanto descritto dal DG nel proprio referto, deve essere fatto riferimento ad un antecedente, ovvero la provocazione da parte dei giocatori della squadra avversaria che avrebbero realizzato, scatenando la reazione verbale da parte dei tesserati della POL. ARCI CANTAGALLO. Successivamente si sarebbe realizzata una rissa nella quale venivano identificati i sopraindicati tesserati.

La società ricorrente, pertanto, chiede la revisione della impugnata sentenza.

Alla luce delle dichiarazioni fornite dalla associazione ricorrente, la quale tuttavia non risulta suffragata da idonei mezzi di prova, la Commissione giudicante di Appello, nell'esercizio delle proprie facoltà di cui all'art. 89 R.D., ha avuto modo di interloquire con il D.G., il quale ha parzialmente confermato quanto trascritto nel proprio referto, non escludendo, tuttavia, che tali atteggiamenti potessero essere considerati quale reazione ad una aggressione precedentemente subita, senza tuttavia poter dare certezza sul punto. Lo stesso ha meglio specificato le varie condotte tenute dai singoli giocatori, confermando quanto precedentemente riportato per tutti i tesserati coinvolti ad esclusione del COPPOLA MATTEO. Questi infatti, dopo aver tirato un pugno, e sputato nei confronti di un avversario colpendolo in testa, sarebbe inciampato, cadendo su un avversario, diventando al contempo bersaglio di vari colpi provenienti dagli avversari, senza tenere alcuna condotta violenta.

La Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, e dal supplemento fatto pervenire a questa commissione, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene, pertanto, che la condotta tenuta da COPPOLA MATTEO debba essere inquadrata nella diversa fattispecie di cui all'art. 138 atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, in luogo dell'art. 139, a cui, ai fini della squalifica, dovrà essere sommata quella relativa allo sputo.

Allo stesso modo la Commissione disciplinare d'Appello ritiene che nel determinare la condotta squalifica comminata a ZOPPI DAVIDE, si debba tenere conto della definizione di atto di violenza di cui all'art. 18 RD. In tale ottica pare che la

condotta tenuta dallo stesso, calci e schiaffi, sia astrattamente idonea a ledere l'integrità fisica di un altro soggetto, ma nel caso di specie tale tentativo non pare essersi compiutamente realizzato, visto l'impossibilità da parte del DG di poterne apprezzare la violenza. Parimenti non pare potersi riconoscere la sussistenza di cui all'art. 132 nella condotta tenuta da MANCA GIOVANNI il quale offendendo gli avversari, avrebbe anche rivolto loro la frase "dovete tornare a casa vostra". Tale frase, tuttavia, non sembra aderente alla definizione di discriminazione fornita dall'art. 15 RD: "costituisce discriminazione, ogni comportamento, gesto o espressione, tendente a non riconoscere i diritti di determinati soggetti con particolare attenzione a quelle di carattere razziale, etnico e di genere".

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla società POL. ARCI CANTAGRILLO, **conferma** la squalifica di AMATO DAVIDE per mesi 4 per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, ai sensi dell'Art.138; **riduce** la squalifica di ZOPPI DAVIDE, rideterminandola in mesi 4 ai sensi dell'art. 25 e 139; **riduce** la squalifica di COPPOLA MATTEO rideterminandola in mesi 6, ai sensi degli art. 131 e 138; **riduce** la squalifica di MANCA GIOVANNI fino al 9 dicembre 2016 ai sensi dell'Art. 130 RD.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 5.12.2016.

### **Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

# RAPPRESENTATIVE C11 2016/2017

## Comitato organizzatore PISA

### Partecipano CINQUE rappresentative

#### Articolazione

Saranno formati 2 gironi, uno di tre squadre (Girone A) e l'altro di due squadre (Girone B); nel girone A le squadre si incontreranno in gare di sola andata, nel girone B si affronteranno in gare di A e R. Le prime classificate di ogni girone accederanno alla Finale in gara unica disputata in campo neutro.

#### Tempi di gara

Le gare saranno giocate in 2 tempi di 40 minuti. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno eseguiti i tiri di rigore, solo nel girone A. Per quanto riguarda il girone B, al termine della gara di ritorno, qualora dovesse persistere il risultato di parità numerica della somma delle reti segnate, saranno eseguiti i tiri di rigore, per determinare la squadra che accederà alla finale.

#### Formazione della classifica Girone A

Nelle gare della prima fase a girone in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari saranno tirati i calci di rigore per determinare la squadra vincente. La classifica sarà formata attribuendo:

- 3 punti alla squadra vincente nei tempi regolamentari;
- 2 punti alla squadra vincente ai calci di rigore;
- 1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore;
- 0 punti alla squadra perdente nei tempi regolamentari.

#### Sanzioni

In deroga all' art. 45 lett. b) R.D. i tesserati sanzionati con ammonizioni in successione di tempo e partite verranno squalificati dopo la seconda ammonizione. In deroga all'art. 45 lett. a) R.D. le squalifiche sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del comunicato ufficiale.

#### Calendario Girone A

La squadra perdente della prima gara giocherà contro la squadra che ha osservato il turno di riposo. Ogni squadra, nel girone, giocherà una partita in casa ed una in trasferta. Per determinare la seconda giornata, anche per stabilire la squadra ospitante, sarà necessario attendere l'esito della prima gara (se la squadra che perde la prima partita ha giocato in casa, giocherà la seconda in trasferta con la squadra che ha riposato nel primo turno).

#### Programmazione gare:

Luoghi, giorni ed orari dei vari incontri come da pubblicazione sui CU. Per quanto non previsto, vige la Normativa Nazionale Calcio Uisp.

### TORNEO RAPPRESENTATIVE

GIRONE A		GIRONE B	
1	AREZZO	1	GARFAGNANA
2	PISA	2	VALDERA
3	EMPOLI		

#### RAPPRESENTATIVE – Programmazione Gare – Girone A

Giornata	Squadre	Data	Ora	Campo
1	Arezzo - Pisa	Mer 1/Feb/17		
1	Riposa: Empoli			
2	Perdente Giornata 1 – Empoli (*)	Mer 15/Feb/17		
2	Riposa: Vincente Giornata 1			
3	Empoli – Vincente Giornata 1 (*)	Mer 8/Mar/17		
3	Riposa: Perdente Giornata 1			

\* Per determinare la seconda giornata, anche per stabilire la squadra ospitante, sarà necessario attendere l'esito della prima gara (se la squadra che perde la prima partita ha giocato in casa, giocherà la seconda in trasferta con la squadra che ha riposato nel primo turno).

#### RAPPRESENTATIVE – Programmazione Gare – Girone B

Giornata	Squadre	Data	Ora	Campo
1	Garfagnana – Valdera	Mer 1/Feb/17		
2	Valdera – Garfagnana	Mer 15/Feb/17		

#### RAPPRESENTATIVE – Programmazione Finale

Squadre	Data	Ora	Campo
Prima class. Gir. A - Prima class. Gir. B	Mer 29/Mar/17		

*Il Presidente*  
Alessandro Baldi



**UISP TOSCANA CALCIO**  
**Leghe Territoriali**

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail <a href="mailto:arezzo@uisp.it">arezzo@uisp.it</a>	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail <a href="mailto:carrara@uisp.it">carrara@uisp.it</a>	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail <a href="mailto:calcio.empolivaldelsa@uisp.it">calcio.empolivaldelsa@uisp.it</a>	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail <a href="mailto:calcio.etruscolabroniche@uisp.it">calcio.etruscolabroniche@uisp.it</a>	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail <a href="mailto:calcio@uispfirenze.it">calcio@uispfirenze.it</a>	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail <a href="mailto:borgo@uon.it">borgo@uon.it</a>	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail <a href="mailto:legacalcioispvald@libero.it">legacalcioispvald@libero.it</a>	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail <a href="mailto:grosseto@uisp.it">grosseto@uisp.it</a>	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail <a href="mailto:uisplucca@virgilio.it">uisplucca@virgilio.it</a>	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail <a href="mailto:lucaversilia@uisp.it">lucaversilia@uisp.it</a>	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail <a href="mailto:uispgarfagnana@inwind.it">uispgarfagnana@inwind.it</a>	Via Rimembranza 2, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail <a href="mailto:massa@uisp.it">massa@uisp.it</a>	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail <a href="mailto:legacalcioisp.piombino@gmail.com">legacalcioisp.piombino@gmail.com</a>	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail <a href="mailto:legacalcio.pisa@uisp.it">legacalcio.pisa@uisp.it</a>	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail <a href="mailto:pistoia.calcio@uisp.it">pistoia.calcio@uisp.it</a>	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail <a href="mailto:calcio.prato@uisp.it">calcio.prato@uisp.it</a>	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail <a href="mailto:calcio.siena@uisp.it">calcio.siena@uisp.it</a>	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail <a href="mailto:uispvaldelsa@alice.it">uispvaldelsa@alice.it</a>	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail <a href="mailto:valdichiana.siena@uisp.it">valdichiana.siena@uisp.it</a>	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail <a href="mailto:legacalcio@uispvaldera.it">legacalcio@uispvaldera.it</a>	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail <a href="mailto:cuoio@uisp.it">cuoio@uisp.it</a>	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)